

COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 14

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 19-02-2021

| |
|---|
| <p>Oggetto: ULTERIORI SPECIFICHE MISURE - FINO AL 28 FEBBRAIO 2021 - PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE</p> |
|---|

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nel Paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari provvedimenti normativi, ultimo dei quali il D.L. 14.01.2021 n. 2, che ne ha fissato il termine al 30.04.2021;
- il D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, prevede il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;
- il D.P.C.M. 14.01.2021 ha fissato le misure da adottare, per il contenimento della pandemia, nelle aree del territorio nazionale distinte per colore (gialle - arancioni- rosse), in base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio;
- il Ministero della Salute in data 16.01.2021, tenuto conto dell'andamento epidemiologico, ha emanato l'Ordinanza con la quale la Regione Umbria, a decorrere dal 17.01.2021 e fino al 31.01.2021, è stata inserita tra le regioni che si collocano in uno "scenario 1" con livello di rischio "alto", cosiddetta "Zona Arancione";
- il suddetto provvedimento è stato rinnovato fino al 15.02.2021, con successiva ordinanza del Ministero della Salute in data 29.01.2021;

ATTESO che lo stato pandemico da Covid-19 persiste ancora, costringendo ad assumere periodicamente misure di contrasto e di contenimento sia a livello nazionale che locale a salvaguardia della pubblica salute;

RISCONTRATO che nelle ultime settimane in Umbria si sono sviluppati numerosi focolai causati dalle recenti varianti del virus, tanto che la Presidente della Regione in data 6 febbraio 2021 ha emanato l'ordinanza n. 14, istituendo in tutta la provincia di Perugia e in alcuni comuni di quella di Terni, una zona rossa rafforzata per il periodo 8-21 febbraio 2021;

CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel suddetto provvedimento, tra cui “lo svolgimento delle attività a distanza delle attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie”, sono state prorogate fino al 28 febbraio 2021, con la successiva ordinanza n. 17 del 19/02/2021;

PRESO ATTO che il comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza regionale 17/2021 prevede che “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 agosto 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”;

CONSIDERATO che nel territorio comunale si sono registrati nuovi casi positivi da Covid-19 e che molti dei contagi si stanno verificando sempre in misura crescente tra i più giovani anche a causa delle varianti del virus oramai circolanti, tale che risulta opportuno limitare al massimo la propagazione del contagio;

RITENUTO che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATI altresì, in ragione del generale principio di precauzione, i seguenti elementi:

- la situazione negli ospedali regionali risulta essere particolarmente critica e ciò sia in ordine al numero complessivo dei ricoverati sia con riguardo specifico ai ricoverati in rianimazione;
- le misure di prevenzione della diffusione del contagio debbono essere adottate facendo riferimento anche al contesto comprensoriale nel quale il comune è inserito;

RAVVISATA per gli stessi motivi, l’opportunità di prorogare - per il medesimo periodo - anche i divieti introdotti con l’ordinanza sindacale n. 3 del 31/01/2021, prorogata con la successiva ordinanza n. 6 del 12/02/2021:

- l’anticipazione del “coprifuoco” dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute, da dichiarare mediante autocertificazione;
- il divieto di svolgimento dell’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati;
- la chiusura al pubblico per l’intera giornata, delle aree di seguito indicate:
- Parco Filippo Silvestri - tratto pista ciclabile via Gaita San Giorgio - Piazzale Trattati di Roma - Giardini Pubblici Cantalupo - Parco della Madonna delle Grazie;

RITENUTO, pertanto, che alla luce dei dati e degli elementi sopra riportati, la situazione sia tale da imporre l'adozione di ulteriori misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento si rende necessaria:

- in attuazione del dovere di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;
- al fine di adottare specifiche misure relative al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nell'ambito dell'attuale stato di emergenza da ultimo prorogato alla data del 30 aprile 2021;

EVIDENZIATO come le disposizioni adottate con il presente provvedimento sono coerenti con i provvedimenti assunti sia a livello nazionale che regionale e che sono proporzionalmente finalizzate, in base a principio di massima precauzione, al contenimento della diffusione dell'epidemia in corso che nel territorio regionale sta assumendo tratti di particolare preoccupazione e criticità;

DATO ATTO che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

VISTO l'art. 50 del D Lgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

VISTO l'art. 3 comma 3 del D.L. 19.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35;

ORDINA

- 1) **La sospensione, nel periodo 22-28 febbraio 2021, delle attività in presenza - nessuna esclusa - in tutte le scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, comprese quelle necessarie a mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 agosto 2020.**

Gli uffici comunali competenti adotteranno ogni provvedimento necessario al fine di consentire lo svolgimento domiciliare - in accordo con le famiglie - delle prestazioni di assistenza scolastica già in corso di svolgimento per gli alunni con disabilità.

- 2) **Nello stesso periodo 22-28 febbraio 2021 è altresì disposto:**
 - **l'anticipazione del "coprifuoco" dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute, da dichiarare mediante autocertificazione;**
 - **il divieto di svolgimento dell'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati;**
 - **la chiusura al pubblico per l'intera giornata, delle aree di seguito indicate:**
 - **Parco Filippo Silvestri - tratto pista ciclabile via Gaita San Giorgio - Piazzale Trattati di Roma - Giardini Pubblici Cantalupo - Parco della Madonna delle Grazie.**

DISPONE

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Bevagna e sul sito istituzionale dell'Ente.

La comunicazione della presente ordinanza a mezzo PEC, per competenza, a:

- Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria;
- Istituto Comprensivo Bevagna-Cannara;
- Scuola dell'Infanzia paritaria Oblate Sacra Famiglia;
- Asilo Nido Il Giardino dei Sogni;

e per conoscenza a:

- Prefettura di Perugia;
- Regione Umbria;
- Usl Umbria 2 di Terni;
- Comando Stazione Carabinieri;
- Comando Polizia Locale;

AVVERTE

contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Prof.ssa Annarita FALSACAPPA